



## Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2013 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99  
Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

numero 22 anno 2013

### NOVITÀ

Tutti i soggetti - <b>Novità della legge di stabilità 2014</b> .....	1
Soggetti IRES - <b>Disciplina degli ammortamenti dei beni materiali oggetto di svalutazione</b> .....	2
Soggetti IVA - <b>Rivalsa e detrazione dell'IVA pagata a seguito di accertamento</b> .....	2
Soggetti IVA - <b>Disciplina applicabile dall'1.1.2014 alle comunicazioni relative ai registratori di cassa</b> .....	3
Tutti i soggetti - <b>Criteri di accatastamento degli impianti fotovoltaici</b> .....	4
Tutti i soggetti - <b>Disposizioni attuative della nuova disciplina sul monitoraggio fiscale</b> .....	4
Tutti i soggetti - <b>Chiarimenti sulle novità della L. 97/2013 in tema di monitoraggio fiscale</b> .....	5
Imprese - <b>Fruizione delle agevolazioni per le micro e piccole imprese della zona franca urbana de L'Aquila</b> .....	6
Soggetti IRES - <b>Determinazione delle risultanze medie nel test di operatività in caso di immobili rivalutati a destinazione abitativa</b> .....	6
Società sportive professionistiche - <b>Chiarimenti sulla disciplina applicabile ai fini delle imposte dirette e indirette</b> .....	7

### IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Tutti i soggetti - <b>Aggiornamento delle Tabelle ACI per il 2014</b> .....	8
---	---

### PROCEDURE PRATICHE

Versamento della c.d. "mini-IMU" entro il 24.1.2014 .....	8
---	---

## NOVITÀ

Fiscale	NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
<b>L. 27.12.2013 n. 147</b>	È stata pubblicata sul S.O. n. 87 alla G.U. 27.12.2013 n. 302, la L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
<b>Tutti i soggetti</b>	Tra le principali novità di carattere fiscale si segnalano:
<b>Novità della legge di stabilità 2014</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'incremento dell'aliquota ACE, fissata al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel 2016;</li> <li>• le rimodulazioni e gli incrementi delle detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>• la proroga degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica;</li> <li>• la modifica dei criteri di deducibilità fiscale delle perdite su crediti, di cui all'art. 101 co. 5 del TUIR;</li> <li>• la possibilità, per società e imprenditori individuali, di rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2012;</li> <li>• la possibilità di affrancare i maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni di controllo nel bilancio di esercizio dell'avente causa di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda), emersi in conseguenza delle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012;</li> <li>• la riduzione della "durata minima fiscale" dei contratti di leasing stipulati dall'1.1.2014;</li> <li>• l'estensione al comparto IRAP della disciplina in materia di prezzi di trasferimento;</li> <li>• dal 2014, la deducibilità ai fini IRAP del costo del personale, per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato;</li> <li>• l'obbligo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, di apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni relative alle imposte dirette dalle quali emerge un credito, laddove tale importo sia utilizzato per compensare altri debiti tributari o contributivi per un valore superiore a 15.000,00 euro;</li> </ul>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'incremento (dall'1,5 al 2 per mille) dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari, a decorrere dal 2014;</li> <li>la riforma della tassazione immobiliare: in particolare, è prevista l'istituzione, in tutti i Comuni, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 2014, che si compone di IMU, TASI e TARI.</li> </ul>
<b>Fiscale</b>	<b>DISCIPLINA DEGLI AMMORTAMENTI DEI BENI MATERIALI OGGETTO DI SVALUTAZIONE</b>
ris. Agenzia delle Entrate 19.12.2013 n. 98	La ris. Agenzia delle Entrate 19.12.2013 n. 98 fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES e IRAP, alla svalutazione civilistica di beni materiali strumentali, ad integrazione di quanto già precisato con la precedente circ. 20.6.2012 n. 26.
<b>Soggetti IRES</b>  <b>Disciplina degli ammortamenti dei beni materiali oggetto di svalutazione</b>	<p>Il caso oggetto dell'interpello attiene ad una spa operante nel settore dell'energia elettrica, la quale ha dovuto svalutare parzialmente, in aderenza a quanto prescritto dall'art. 2426 co. 1 n. 3 c.c. e dal documento OIC 16, alcune immobilizzazioni materiali a seguito di riscontrate perdite di valore.</p> <p>La società istante, nel corso dell'esercizio (e nei precedenti), ha imputato a Conto economico quote di ammortamento inferiori rispetto a quelle massime fiscalmente deducibili (secondo i coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88) e la deduzione ai fini IRES è stata limitata all'importo contabilizzato, in ossequio al principio della <u>previa imputazione</u> a Conto economico.</p> <p>Il piano di ammortamento, sotto il profilo temporale, è rimasto costante, non determinando la rettifica di valore una corrispondente variazione della vita utile residua dei beni. Successivamente alla svalutazione, la società ha, quindi, rilevato una quota di ammortamento contabile ridotta rispetto a quella ante rettifica.</p> <p><b>Trattamento ai fini IRES</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, anche nel caso di specie possono essere dedotte, ai fini IRES, quote di ammortamento più alte rispetto a quelle imputate al Conto economico, effettuando nella dichiarazione dei redditi apposite <u>variazioni in diminuzione</u>, determinate nella misura massima pari alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata in base ai coefficienti ministeriali e la quota di ammortamento imputata a Conto economico.</p> <p>Peraltro, il riassorbimento fiscale della svalutazione deve iniziare <u>nell'esercizio stesso in cui la stessa è stata contabilizzata</u>, a condizione, ovviamente, che la quota di ammortamento contabile risulti inferiore a quella massima fiscale.</p> <p>Resta fermo che l'eventuale minor ammortamento fiscale (rispetto alla capienza massima) non dedotto <i>medio tempore</i> non potrà essere dedotto a titolo di ammortamento, ma potrà essere recuperato solo in sede di eventuale realizzo del cespite.</p> <p><b>Trattamento ai fini IRAP</b></p> <p>Viene precisato che, conformemente ai principi enunciati nella circ. 26/2012 e nel presupposto che i beni oggetto di svalutazione siano stati acquisiti dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (L. 244/2007) oppure, quand'anche acquisiti prima, a tale data non presentino alcun disallineamento tra valore civile e valore fiscale, la svalutazione non dedotta si riassorbe applicando il <u>criterio di ammortamento contabile</u>, ossia ripartendo il valore IRAP del bene (valore contabile residuo al lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta) sulla base della vita utile residua.</p> <p>Di conseguenza, la quota di ammortamento deducibile è pari ad una quota dedotta per derivazione (imputata a Conto economico) e una quota dedotta attraverso una <u>variazione in diminuzione</u>.</p>
<b>Fiscale</b>	<b>RIVALSA E DETRAZIONE DELL'IVA PAGATA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO</b>
circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35	La circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35 ha fornito numerosi chiarimenti in merito alla portata dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72, vale a dire al <u>diritto di rivalsa dell'IVA versata a seguito di accertamento o rettifica</u> .
<b>Soggetti IVA</b>	<p><b>Atti che consentono la rivalsa</b></p> <p>L'Agenzia ha specificato che il diritto di rivalsa è <u>esercitabile</u> anche quando il contribuente abbia provveduto a <u>definire l'accertamento</u> attraverso uno degli <u>strumenti deflattivi del contenzioso</u> (accertamento con adesione; adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio; adesione ai PVC; acquiescenza; conciliazione giudiziale; mediazione tributaria).</p>
<b>Rivalsa e detrazione dell'IVA pagata</b>	<p>Parimenti, la rivalsa è consentita nel caso di <u>mancata impugnazione dell'atto di accertamento</u> nei termini previsti dalla legge, ovvero a seguito di <u>sentenza passata in giudicato</u>.</p> <p>Non è, invece, <u>ammessa</u> la rivalsa dell'IVA versata a seguito di <u>atti non definitivi</u> e dell'IVA</p>

<p><b>a seguito di accertamento</b></p>	<p>versata <u>in pendenza di giudizio</u>.</p> <p><b>Detrazione in capo al cessionario/committente</b></p> <p>L'art. 60 co. 7 del DPR 633/72 consente altresì il diritto alla detrazione per il <u>cessionario/committente</u> che abbia <u>ricevuto l'addebito dell'IVA in rivalsa</u>.</p> <p>Al riguardo, la circ. 35/2013 ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un <u>soggetto non residente</u> a cui è addebitata l'IVA in rivalsa può <u>nominare un rappresentante fiscale</u> per esercitare il diritto alla detrazione anche <u>successivamente</u> al perfezionamento dell'<u>operazione originaria</u>, fino al pagamento dell'imposta addebitata in rivalsa;</li> <li>• l'<u>importatore</u> può esercitare il diritto alla detrazione per l'<u>IVA all'importazione</u>, addebitata in seguito a revisione dell'accertamento doganale, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo ha versato l'IVA accertata;</li> <li>• l'<u>esportatore abituale</u>, a cui sia stata contestata l'effettuazione di acquisti senza applicazione dell'IVA per <u>superamento del plafond disponibile</u>, può esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo ha versato l'IVA accertata;</li> <li>• in caso di <u>violazione</u> del regime del <u>reverse charge</u>, contestualmente all'accertamento dell'IVA dovuta, è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta;</li> <li>• in caso di <u>fusione per incorporazione</u>, la società incorporante (che ha provveduto a versare l'IVA accertata nei confronti della società incorporata) può esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha versato l'imposta.</li> </ul> <p><b>Adempimenti</b></p> <p>La circ. 35/2013 ha chiarito quali adempimenti il <u>cedente/prestatore</u> deve porre in essere al fine di <u>esercitare il diritto alla rivalsa</u> dell'IVA accertata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>emissione di fattura</u> (o nota di variazione), anche in forma semplificata, richiamando l'eventuale fattura originaria emessa, e con gli <u>estremi dell'atto di accertamento</u> che legittima la rivalsa;</li> <li>• <u>annotazione nel registro</u> di cui all'art. 23 del DPR 633/72, solo "per memoria", in quanto l'imposta recuperata a titolo di rivalsa non partecipa alla liquidazione periodica, né è indicata nella dichiarazione annuale.</li> </ul> <p>Con riferimento agli adempimenti necessari all'<u>esercizio della detrazione</u>, la circolare ha dato facoltà al cessionario/committente di predisporre un <u>documento</u> (al quale allegare per completezza l'atto di accertamento e l'attestato di versamento) <u>da registrare</u> ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, dal quale si evinca l'ammontare dell'IVA derivante da accertamento, nonché il titolo giustificativo della detrazione.</p>
<p><b>Fiscale</b></p>	<p><b>DISCIPLINA APPLICABILE DALL'1.1.2014 ALLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI REGISTRATORI DI CASSA</b></p>
<p><b>provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 150227</b></p>	<p>Con il provv. 150227/2013, a decorrere <u>dall'1.1.2014</u>, l'Agenzia delle Entrate ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>eliminato la comunicazione</u> obbligatoria di <u>messa in servizio</u>, variazione dati e <u>disinstallazione</u> dei <u>registratori di cassa</u>;</li> <li>• stabilito che la <u>prima verifica periodica</u> sui registratori di cassa viene effettuata esclusivamente <u>all'atto della messa in servizio</u> dell'apparecchio.</li> </ul>
<p><b>Soggetti IVA</b></p> <p><b>Disciplina applicabile dall'1.1.2014 alle comunicazioni relative ai registratori di cassa</b></p>	<p><b>Abolizione della dichiarazione per i registratori di cassa</b></p> <p>Il provvedimento in commento abolisce l'obbligo, per i soggetti che certificano i corrispettivi mediante <u>scontrino fiscale</u>, di comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <u>messa in servizio</u> e la <u>variazione dei dati</u> dei registratori di cassa (di cui all'art. 8 del DM 23.3.83);</li> <li>• la <u>disinstallazione</u> dei medesimi apparecchi (di cui all'art. 7 del DM 4.4.90).</li> </ul> <p>La comunicazione era effettuata <u>in forma cartacea</u>, tramite <u>lettera raccomandata</u> trasmessa alla competente Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nelle motivazioni allegate al provvedimento, l'Agenzia ha precisato che le informazioni contenute nelle dichiarazioni eliminate sono già <u>riportate</u> nel <u>libretto fiscale di dotazione</u> del registratore di cassa e sono <u>comunicate telematicamente</u> dal soggetto che effettua la verifica periodica sull'apparecchio.</p>

<i>segue</i>	<p><b>Prima verifica periodica degli apparecchi</b></p> <p>Il provvedimento stabilisce che, dall'1.1.2014, la <u>prima verifica periodica</u> del registratore di cassa dovrà essere effettuata <u>all'atto della messa in servizio dell'apparecchio</u>.</p> <p>Il <u>fabbricante abilitato</u> ad eseguire i controlli di conformità sugli apparecchi misuratori fiscali potrà <u>posticipare la verifica periodica</u> sugli apparecchi stessi al momento della loro <u>messa in servizio</u>, come già avviene per i <u>laboratori abilitati alla verifica</u>.</p>
<i>Fiscale</i>	<p><b>CRITERI DI ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI</b></p>
<p><b>clrc. Agenzia delle Entrate 19.12.2013 n. 36</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 19.12.2013 n. 36, cambiando la propria posizione in ordine alla classificazione catastale degli <u>impianti fotovoltaici</u>, ha affermato che gli stessi devono essere qualificati sulla base della loro <u>rilevanza catastale</u>.</p>
<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Criteri di accatastamento degli impianti fotovoltaici</b></p>	<p><b>Classificazione catastale degli impianti fotovoltaici</b></p> <p>In altri termini, costituiscono <u>beni immobili</u> quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;</li> <li>• risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l'obbligo della menzione nella dichiarazione in Catasto.</li> </ul> <p>Al contrario, gli impianti fotovoltaici non devono essere accatastati e, quindi, costituiscono <u>beni mobili</u>, quando soddisfano uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a tre chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;</li> <li>• la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al Catasto edilizio urbano;</li> <li>• per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art. 3 co. 3 lett. e) del DM 2.1.98 n. 28.</li> </ul> <p>L'Amministrazione finanziaria precisa, tuttavia, che sono <u>fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti</u> ai fini delle imposte dirette ed indirette, sulla base delle diverse indicazioni rese con precedenti documenti di prassi.</p> <p><b>Aspetti fiscali relativi agli impianti fotovoltaici - Imposte dirette</b></p> <p>Ai fini delle imposte dirette, l'Agenzia precisa che il <u>coefficiente di ammortamento</u> è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al <u>9%</u> nel caso di beni <u>mobili</u> (come precisato dalla circ. 46/2007);</li> <li>• al <u>4%</u> per i beni <u>immobili</u>, dal momento che viene fatto riferimento al settore dell'energia termoelettrica e, in particolare, all'aliquota prevista per i fabbricati destinati all'industria.</li> </ul> <p>L'Agenzia afferma, inoltre, che nel caso in cui, sulla base delle precedenti indicazioni, l'impianto fotovoltaico sia stato qualificato come bene mobile applicando l'aliquota del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d'imposta precedenti ai chiarimenti forniti dalla circolare in oggetto non devono essere rettificati.</p>
<i>Fiscale</i>	<p><b>DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA NUOVA DISCIPLINA SUL MONITORAGGIO FISCALE</b></p>
<p><b>prov. Agenzia delle Entrate 18.12.2013 n. 151663</b></p>	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 18.12.2013 n. 151663 ha fornito alcuni <u>chiarimenti</u> in merito alle modifiche apportate dall'art. 9 della L. 6.8.2013 n. 97 alla disciplina sul <u>monitoraggio fiscale</u> di cui al DL 167/90.</p>
<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Disposizioni attuative della nuova disciplina sul monitoraggio</b></p>	<p><b>Informazioni da riportare nel modulo RW per i titolari effettivi dell'investimento</b></p> <p>Oltre a ribadire l'obbligo dichiarativo per i possessori formali delle attività detenute all'estero, il nuovo art. 4 del DL 167/90 stabilisce che tale <u>obbligo</u> sorge <u>anche</u> in capo a coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati <u>titolari effettivi dell'investimento</u> ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007. Quindi, l'Amministrazione finanziaria ha voluto chiarire che, se si è considerati titolari effettivi di una <u>quota di partecipazione</u> in una società estera, il contribuente dovrà <u>indicare</u> nel modulo RW il <u>valore della partecipazione</u> detenuta nonché la <u>percentuale di partecipazione</u>. In particolare, ai fini dell'individuazione della <u>percentuale rilevante</u>:</p>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si cumulano le <u>partecipazioni</u> possedute dai <u>familiari</u> del contribuente;</li> <li>• rilevano le <u>partecipazioni detenute indirettamente</u>, tenendo conto della demoltiplicazione da esse prodotta.</li> </ul> <p><b>Titolarità di partecipazioni detenute in "paradisi fiscali"</b></p> <p>In caso di <u>partecipazioni rilevanti</u> detenute in una <u>società</u> residente o localizzata in <u>Stati</u> o territori diversi da <u>quelli collaborativi</u>, il provvedimento precisa che costituisce oggetto di monitoraggio il valore degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria detenute dalle società. Inoltre, in tale ipotesi, dovranno essere riportate <u>anche</u> le <u>attività estere</u> dei soggetti <u>controllati indirettamente</u> delle quali il contribuente risulti titolare effettivo.</p> <p><b>Obbligo di indicazione nel modulo RW a prescindere dall'importo degli investimenti</b></p> <p>A partire dalle dichiarazioni del periodo di imposta 2013, il provvedimento stabilisce che il <u>modulo RW</u> dovrà essere <u>compilato a prescindere dall'importo</u> degli <u>investimenti</u> e delle <u>attività detenute</u>. In tal modo, non si è dato ascolto alle proposte degli operatori e della stampa specializzata che suggerivano l'introduzione di una soglia pari a quella precedente di 10.000,00 euro.</p> <p><b>Dati relativi ad IVIE e IVAFE nel modulo RW</b></p> <p>Il provvedimento ha stabilito l'obbligo di <u>riportare</u> nel modulo RW i <u>dati</u> relativi all'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (<u>IVIE</u>) e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (<u>IVAFAE</u>), se dovute.</p> <p><b>Prelievo obbligatorio a decorrere dall'1.1.2014</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 4 co. 2 del DL 167/90, i <u>redditi</u> derivanti dagli investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria devono <u>scontare</u> un prelievo del <u>20%</u>. Il provvedimento sottolinea che tale <u>versamento</u> dovrà essere <u>effettuato</u> dagli <u>intermediari residenti</u> che intervengono nella riscossione soltanto a decorrere <u>dall'1.1.2014</u>. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale <u>obbligo</u> sorge <u>soltanto</u> nei confronti dei <u>contribuenti</u> che sono <u>soggetti</u> ai vincoli del <u>monitoraggio fiscale</u>.</p> <p>Tuttavia, tale prelievo potrà essere <u>evitato</u> se il contribuente attesterà <u>mediante</u> un'<u>autocertificazione</u> in forma <u>libera</u> che i flussi finanziari non costituiscono né redditi di capitale né redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria.</p> <p>Per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo si applicherà la presunzione che i flussi finanziari derivino dall'esercizio di tali attività.</p>
<p><b>Fiscale</b></p>	<p><b>CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ DELLA L. 97/2013 IN TEMA DI MONITORAGGIO FISCALE</b></p>
<p><b>circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38</b></p>	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38 è intervenuta sulle modifiche apportate alla disciplina del monitoraggio fiscale dalla L. 97/2013.</p> <p><b>Obbligo di compilazione del modulo RW per i titolari effettivi</b></p>
<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Chiarimenti sulle novità della L. 97/2013 in tema di monitoraggio fiscale</b></p>	<p>La nuova disciplina sul modulo RW prevede che sono tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all'estero non solo i possessori formali delle stesse (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici), ma anche coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati i <u>titolari effettivi</u> dell'investimento, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 2 lett. u) dell'allegato tecnico al DLgs. 231/2007.</p> <p>In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di compilazione del modulo RW in caso di partecipazione rilevante in una società residente o localizzata in Stati o territori non collaborativi. In tale circostanza, il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non deve indicare nel modulo RW il valore della partecipazione, bensì il valore dei <u>beni patrimoniali</u> e delle attività detenute all'estero, nonché la <u>percentuale di partecipazione posseduta</u> nella società;</li> <li>• deve avere cura di <u>predisporre e conservare</u> un <u>prospetto</u> in cui devono essere riportati i valori specifici delle singole attività detenute.</li> </ul> <p><b>Eliminazione della soglia di 10.000,00 euro</b></p> <p>In merito all'indicazione delle attività oggetto di monitoraggio fiscale, la circolare osserva che l'obbligo di indicazione nel modulo RW sussiste a prescindere dall'importo degli investimenti e delle attività. Si conferma quindi la <u>soppressione</u> della soglia di 10.000,00 euro a partire dagli adempimenti previsti per il periodo di imposta 2013.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p><b>Ritenuta sui redditi di fonte estera</b></p> <p>Con riferimento al prelievo del <u>20%</u> a titolo di <u>acconto</u> previsto sui redditi di capitale e sui redditi diversi di fonte estera indicato dall'art. 4 co. 2 del DL 167/90, si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spetta al contribuente residente, che non intende essere inciso dal prelievo, autocertificare alla propria banca che i redditi e i flussi <u>non rappresentano redditi di capitale o redditi diversi</u> derivanti da investimenti esteri o da attività finanziarie estere;</li> <li>• il contribuente deve fornire ogni elemento utile affinché la ritenuta sia applicata sul solo ammontare che costituisce reddito, e non sull'ammontare incassato.</li> </ul> <p>Per le persone fisiche titolari di <u>reddito d'impresa</u> o di <u>lavoro autonomo</u> si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall'esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti. Pertanto, in virtù di tale presunzione, il prelievo alla fonte <u>non deve essere effettuato</u> trattandosi di redditi che dovrebbero afferire alle attività d'impresa o professionale.</p> <p><b>Sanzioni e applicazione del principio del <i>favor rei</i></b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate conferma che, a seguito dell'approvazione del nuovo regime sanzionatorio, trova applicazione il principio del <i>favor rei</i> di cui all'art. 3 del DLgs. 472/97. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le violazioni relative all'omessa o infedele compilazione della <u>sezione II del vecchio modulo RW</u>, commesse e non ancora definite al 4.9.2013, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra il <u>3%</u> e il <u>15%</u> degli importi non dichiarati e tra il 6% e il 30% in caso di detenzione negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato;</li> <li>• le violazioni di omessa e infedele compilazione delle <u>sezioni I e III</u> (trasferimenti) del modulo RW, commesse antecedentemente al 4.9.2013, <u>non costituiscono più violazioni punibili</u>.</li> </ul>
<p><b>Fiscale</b></p>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA ZONA FRANCA URBANA DE L'AQUILA</b></p>
<p><b>clrc. Agenzia delle Entrate 24.12.2013 n. 39</b></p> <p><b>Imprese</b></p> <p><b>Fruizione delle agevolazioni per le micro e piccole imprese della zona franca urbana de L'Aquila</b></p>	<p>Con la circolare in oggetto, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ai fini della corretta applicazione delle <u>esenzioni fiscali</u> e <u>contributive</u> previste dal DM 26.6.2012 per le <u>piccole e medie imprese</u> localizzate nella <u>Zona Franca urbana de L'Aquila</u>.</p> <p><b>Principali chiarimenti</b></p> <p>Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le agevolazioni fiscali <u>decorrono</u> dal periodo d'imposta in corso al <u>30.7.2013</u>, vale a dire dal <u>2013</u> per i soggetti "<u>solari</u>";</li> <li>• partecipano alla formazione del <u>reddito agevolabile</u> solo i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell'attività produttiva, mentre ne sono <u>esclusi</u> i componenti di natura <u>straordinaria</u>;</li> <li>• nella fattispecie in esame <u>non</u> si applica l'<u>art. 83 del TUIR</u>; di conseguenza, le perdite generate nei periodi di vigenza dell'agevolazione <u>non</u> subiranno <u>alcuna decurtazione</u> ed avranno sempre rilevanza integrale ai fini delle imposte sui redditi, ancorché gli eventuali risultati positivi beneficino dell'esenzione;</li> <li>• è possibile fruire delle esenzioni fiscali a decorrere dai <u>versamenti</u> relativi al periodo d'imposta <u>2013</u>;</li> <li>• è possibile utilizzare i benefici fiscali in esame in <u>riduzione dei versamenti</u> dovuti a titolo di IRPEF/IRES e IRAP <u>già in sede di acconto</u>.</li> </ul>
<p><b>Fiscale</b></p>	<p><b>DETERMINAZIONE DELLE RISULTANZE MEDIE NEL TEST DI OPERATIVITÀ IN CASO DI IMMOBILI RIVALUTATI A DESTINAZIONE ABITATIVA</b></p>
<p><b>ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2013 n. 101</b></p> <p><b>Soggetti IRES</b></p>	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2013 n. 101 ha individuato le modalità di <u>determinazione dei ricavi minimi</u> nell'ambito del test di operatività previsto dalla disciplina delle <u>società non operative</u>, a fronte dell'adesione alla <u>rivalutazione degli immobili</u> ex art. 15 del DL 185/2008.</p> <p><b>Determinazione delle risultanze medie dei ricavi</b></p> <p>La società che ha rivalutato <u>fiscalmente</u> gli immobili deve prendere in considerazione, nel calcolo dei ricavi presunti, i valori <u>fiscalmente</u> rilevanti nei <u>singoli periodi d'imposta</u> compresi nel triennio.</p>

<p><b>Determinazione delle risultanze medie nel test di operatività in caso di immobili rivalutati a destinazione abitativa</b></p>	<p>Pertanto, nella determinazione delle risultanze medie degli immobili, occorre considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il <u>2013</u>, il maggior valore che opera a seguito della rivalutazione degli immobili, in quanto "<u>valore fiscalmente rilevante</u>" per quell'esercizio;</li> <li>• per il <u>2012</u> e il <u>2011</u>, il <u>valore non rivalutato</u> dei medesimi immobili, non essendo per tali periodi efficace, ai fini fiscali, la rivalutazione in parola.</li> </ul> <p>Analogamente, per il 2014, dovranno essere presi in considerazione il valore rivalutato degli immobili per il 2014 e per il 2013 (essendo, per quei periodi, il valore rivalutato quello rilevante ai fini fiscali), e il valore non rivalutato degli stessi immobili per il 2012, e così via.</p> <p><b>Coefficiente per gli immobili a destinazione abitativa</b></p> <p>Il coefficiente del <u>4%</u> previsto dall'art. 30 co. 1 lett. b) della L. 724/94 deve essere applicato esclusivamente agli immobili a <u>destinazione abitativa</u> acquisiti o rivalutati <u>nell'esercizio e nei due precedenti</u>.</p>
---	--

<p><i>Fiscale</i></p> <p><b>circ. Agenzia delle Entrate 20.12.2013 n. 37</b></p> <p><b>Società sportive professionistiche</b></p> <p><b>Chiarimenti sulla disciplina applicabile ai fini delle imposte dirette e indirette</b></p>	<p><b>CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA APPLICABILE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE</b></p> <p>Con la circ. 20.12.2013 n. 37, l'Agenzia delle Entrate si è occupata della <u>disciplina fiscale</u> delle <u>società sportive professionistiche</u>, anche sulla base delle questioni emerse nell'ambito del tavolo tecnico istituito con i rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e delle Leghe Nazionali Professionisti.</p> <p><b>Disciplina ai fini delle imposte dirette</b></p> <p>Ai fini delle imposte dirette, la circ. 37/2013 ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le società sportive, sono <u>deducibili ex art. 95 co. 1 del TUIR</u> le <u>spese di vitto e alloggio</u> sostenute a <u>inizio stagione</u> in favore dei calciatori non ancora in possesso di una propria abitazione; le medesime spese non sono deducibili ai fini IRAP anche se classificate in Conto economico in una voce diversa da quella relativa al costo del personale;</li> <li>• per le società sportive, sono parzialmente <u>deducibili ex art. 95 co. 3 del TUIR</u> le <u>spese di vitto e alloggio</u> sostenute per i calciatori <u>in occasione dei ritiri pre-partita e pre-campionato</u> effettuati in un <u>comune diverso da quello della sede di lavoro</u>; sono deducibili nei limiti di cui all'art. 109 co. 5 del TUIR le medesime spese per i ritiri effettuati <u>all'interno della sede o all'interno del territorio comunale</u>;</li> <li>• per le società sportive, è interamente <u>deducibile</u> il costo di <u>noleggio di un volo charter</u> per le trasferte, se acquistato con la formula "vuoto per pieno" (il cui costo prescinde dal numero di passeggeri ospitati);</li> <li>• per i calciatori e lo staff tecnico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente <u>vitto e alloggio</u> forniti <u>gratuitamente</u> dalle società sportive in occasione dei ritiri;</li> <li>• per i calciatori, costituiscono <u>redditi di lavoro dipendente</u> i <u>premi</u> e le <u>liberalità</u> erogati da soggetti terzi (es. <i>sponsor</i>);</li> <li>• il costo di acquisizione del <u>diritto all'utilizzo delle prestazioni sportive</u> dei calciatori, in quanto immobilizzazione immateriale, può essere <u>ammortizzato</u> anche mediante un <u>piano a quote decrescenti</u>; l'adozione di tale criterio assume <u>rilevanza ai fini IRES</u> a condizione che il sistema delle quote decrescenti sia adottato per l'intero parco giocatori e che, una volta adottato, non sia modificato.</li> </ul> <p><b>Disciplina ai fini IVA</b></p> <p>Per quanto concerne il trattamento IVA, la circ. 37/2013 ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <u>cessione del contratto</u> relativo alle prestazioni dei calciatori tra una società residente e una non residente si considera effettuata alla <u>data di sottoscrizione del contratto di cessione</u> (indipendentemente dal rilascio del c.d. "<i>International Transfer Certificate</i>");</li> <li>• la cessione del contratto relativo alle prestazioni dei calciatori da parte di una società sportiva italiana <u>nei confronti di una società non residente</u> è estranea al campo di applicazione dell'imposta;</li> <li>• la cessione del contratto da parte di una società sportiva non residente <u>nei confronti di una società italiana</u> è territorialmente <u>rilevante ai fini IVA</u> in Italia e il committente italiano deve <u>emettere autofattura</u>.</li> </ul>
--	---

## IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

<b>Fiscale</b>	<b>AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE ACI PER IL 2014</b>
<b>Comunicato Agenzia delle Entrate 23.12.2013</b>	Sul S.O. n. 86 della G.U. 23.12.2013 n. 300 sono state rese note le <u>Tabelle nazionali</u> relative al periodo d'imposta 2014 dei <u>costi chilometrici</u> di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, in materia di determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.
<b>Tutti i soggetti</b>	In base a tale disposizione, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in <u>uso promiscuo al dipendente</u> , costituisce <u>fringe benefit</u> il <u>30%</u> dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle <u>Tabelle nazionali dell'ACI</u> , al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
<b>Aggiornamento delle Tabelle ACI per il 2014</b>	Si ricorda che le Tabelle di cui sopra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono elaborate dall'ACI entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate all'Agenzia delle Entrate che provvede alla pubblicazione sulla <u>Gazzetta Ufficiale</u> entro il <u>31 dicembre</u>;</li> <li>• hanno effetto dal <u>periodo d'imposta successivo</u> a quello di <u>pubblicazione</u>.</li> </ul>

## PROCEDURE PRATICHE

### VERSAMENTO DELLA C.D. "MINI-IMU" ENTRO IL 24.1.2014

La legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) contiene alcune importanti novità in materia di imposta municipale propria (IMU).

#### **Proroga del versamento della c.d. "mini-IMU" dovuta per l'anno 2013**

Il co. 680 dell'art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che entro il 24.1.2014 dovrà essere versata la c.d. "mini-IMU" (il termine era precedentemente fissato al 16.1.2014), relativa all'anno d'imposta 2013.

#### **Abolizione totale o parziale della seconda rata 2013 dell'IMU per alcune tipologie di Immobili**

Si ricorda che l'art. 1 del DL 30.11.2013 n. 133 (che dovrà essere convertito in legge entro il 29.1.2014) ha stabilito che il versamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuto, totalmente o parzialmente, in relazione:

- alle abitazioni principali e relative pertinenze;
- alle unità immobiliari equiparate o assimilate all'abitazione principale;
- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Tuttavia, per tali immobili, l'abolizione della seconda rata dell'IMU per il 2013 è totale soltanto se il Comune competente non ha incrementato le aliquote rispetto a quelle stabilite dalla legge.

In caso contrario, entro il 24.1.2014 deve essere versato il saldo dell'IMU dovuta per l'anno 2013 (c.d. "mini-IMU").

#### **Definizione di abitazione principale ai fini IMU**

Ai fini IMU, l'abitazione principale è definita come "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Pertanto, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell'IMU, è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:

- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.

Ai fini dell'applicabilità del regime agevolato previsto per l'abitazione principale, assumono quindi rilevanza le sole situazioni di coincidenza della residenza anagrafica rispetto alla dimora abituale.



Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Sotto un altro profilo, inoltre, l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Pertanto, nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un'abitazione composta da due unità immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (es. due appartamenti contigui), ai fini dell'IMU può essere considerata quale abitazione principale una sola delle predette unità immobiliari, fino a quanto venga effettuata la fusione catastale mediante:

- iscrizione unitaria in Catasto dell'unità immobiliare risultante;
- attribuzione ad essa di un'unica rendita.

#### **Assimilazioni previste dai Comuni**

Ai sensi dell'art. 1 del DL 133/2013, l'abolizione totale o parziale della seconda rata dell'IMU per il 2013 si applica anche agli immobili che i Comuni hanno assimilato all'abitazione principale, con riferimento:

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- all'unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Pertanto, in virtù dei chiarimenti contenuti nella circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF con riferimento alla prima rata IMU per il 2013, che si ritiene possano essere estesi anche alla seconda rata, l'esclusione del pagamento si applica:

- sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta dal Comune per l'anno 2013;
- sia nel caso in cui l'assimilazione è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013.

Tuttavia, l'esclusione dal pagamento non opera qualora risulti espressamente che l'assimilazione è stata deliberata con validità solo per l'anno 2012.

#### **Casa assegnata al coniuge separato o divorziato**

Per legge, ai fini IMU, il coniuge assegnatario della ex casa coniugale di proprietà dei coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è considerato titolare di un diritto di abitazione, con la conseguenza che:

- è tenuto a versare l'IMU in via esclusiva, anche se non possiede, neppure pro quota, diritti di proprietà sull'immobile (che spettano all'altro coniuge non assegnatario);
- può beneficiare delle agevolazioni per l'abitazione principale, nel rispetto delle relative condizioni.

#### **Definizione di pertinenze dell'abitazione principale ai fini IMU**

Ai fini dell'IMU, si intendono come pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente:

- un'unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all'abitazione come vano accessorio di quest'ultima;
- un'unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
- un'unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).

Le eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto) non possono beneficiare del regime fiscale di favore previsto ai fini dell'IMU per le abitazioni principali ed il versamento dell'imposta deve avvenire entro i termini ordinari.

#### **Fabbricati rurali strumentali**

Il DL 133/2013 stabilisce che possono beneficiare dell'abolizione totale o parziale dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, scaduta il 16.12.2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 co. 8 del DL 201/2011.

In altre parole, l'abolizione si applica soltanto ai fabbricati rurali strumentali, mentre non è prevista per le abitazioni rurali, fatta salva l'abitazione principale.

Si ricorda che i fabbricati strumentali in questione sono quelli che possiedono i requisiti di cui al co. 3-bis dell'art. 9 del DL 557/93 (conv. L. 133/94), cioè le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e destinate, in particolare:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20.2.2006 n. 96;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 18.5.2001 n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

#### **Fabbricati rurali ad uso abitativo**

Rispetto alla norma contenuta nell'art. 1 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 28.10.2013 n. 124), che aveva abolito la prima rata dell'IMU 2013 per alcune tipologie di immobili, non sono più contemplati dal DL 133/2013 i fabbricati rurali ad uso abitativo (eccetto quelli adibiti ad abitazione principale, che rientrano tra quelli che possono beneficiare dell'agevolazione).

Per detti immobili doveva quindi essere versata la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 entro il termine ordinario del 16.12.2013, calcolandola sulla base delle aliquote deliberate dai Comuni per l'anno 2013.

#### **Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**

Il DL 133/2013 stabilisce che possono beneficiare dell'abolizione totale o parziale dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2013 i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti:

- dai coltivatori diretti;
- dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

A tali fini, si ritiene utile ricordare le precisazioni fornite dalla circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF (§ 7), che definisce:

- coltivatore diretto (che il codice civile inquadra nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c.): il soggetto che si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo;
- imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola: colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro (art. 1 del DLgs. 99/2004).

La qualifica di IAP, inoltre, può essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di IAP; se si tratta di società in accomandita semplice, la qualifica di IAP si deve riferire ai soci accomandatari;
- nel caso di società di capitali o cooperative, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP; se si tratta di società cooperative, l'amministratore deve essere anche socio.

Affinché sia riconosciuta ad una società la qualifica di IAP, inoltre, l'imprenditore agricolo professionale (IAP) persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve essere iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

#### **Terreni agricoli posseduti da altri soggetti o non condotti direttamente**

Si noti che, rispetto alla norma contenuta nel citato art. 1 co. 1 del DL 102/2013 (conv. L. 124/2013), che aveva abolito la prima rata dell'IMU 2013 per tutti i terreni agricoli, a prescindere dai soggetti che li possiedono e conducono (il DL 54/2013 richiamava infatti il co. 5 dell'art. 13 del DL 201/2011, che riguarda tutti i terreni agricoli), il DL 133/2013 non contempla più:

- i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP);
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), ma non direttamente condotti.

Per tali terreni doveva quindi essere versata la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 entro il termine ordinario del 16.12.2013, calcolandola sulla base delle aliquote deliberate dai Comuni per l'anno 2013.

### **Eventuale versamento entro il 24.1.2014**

Come accennato, il co. 680 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha differito dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine entro cui deve essere versato il saldo dell'IMU dovuta per l'anno 2013, pari al 40% della differenza positiva (c.d. "mini-IMU") tra:

- l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all'abitazione principale, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Pertanto, non dovranno versare nulla entro il 24.1.2014 e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l'aliquota e la detrazione di base prevista dalla legge, in relazione a ciascuna tipologia di immobile.

Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato per l'anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base stabilita dalla legge, entro il 24.1.2014 si dovrà provvedere a versare il 40% della suddetta differenza.

Al riguardo, si ricorda che l'aliquota di base stabilita dalla legge è pari:

- per la generalità degli immobili, allo 0,76%;
- per l'abitazione principale e relative pertinenze, allo 0,4%;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, allo 0,2%.

### **Maggiorazione della detrazione di base in presenza di figli conviventi**

Si ricorda inoltre che, anche per il 2013, è prevista la maggiorazione della detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio del soggetto passivo che rispetti le seguenti condizioni, fino ad un massimo di 8 figli:

- abbia un'età non superiore ai 26 anni, anche se non fiscalmente a carico;
- dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

### **Esempio di calcolo con riferimento all'abitazione principale e relativa pertinenza**

Ipotizziamo un immobile classificato in A/2 adibito ad abitazione principale e una relativa pertinenza classificata in C/6, posseduti al 100% per l'intero anno 2013.

La somma delle rendite catastali (da rivalutare del 5%) dell'abitazione e della pertinenza è pari a 1.500,00 euro.

Aliquota deliberata dal Comune per l'anno 2013: 0,575%.

Detrazione per l'abitazione principale deliberata dal Comune per l'anno 2013: 200,00 euro.

Pertanto, i calcoli da eseguire dovrebbero essere i seguenti.

L'IMU per l'intero anno 2013 sulla base dell'aliquota e detrazione 2013 deliberate dal Comune è pari a 1.249,00 euro ( $1.500,00 \times 1,05 \times 160 \times 0,00575 - 200,00$ ).

L'aliquota e la detrazione base previste dalla legge per l'abitazione principale e relative pertinenze, invece, sono rispettivamente pari allo 0,4% e a 200,00 euro.

L'IMU per l'intero anno 2013 calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione di base stabilite dalla legge, pertanto, è pari a 808,00 euro ( $1.500,00 \times 1,05 \times 160 \times 0,004 - 200,00$ ).

La differenza tra l'IMU annuale calcolata secondo l'aliquota comunale per il 2013 e quella calcolata secondo l'aliquota base stabilita dalla legge è quindi pari a 441,00 euro ( $1.249,00 - 808,00$ ).

Il 40% di tale differenza, cioè 176,00 euro (arrotondati) dovranno essere versati entro il 24.1.2014 dal proprietario di tale abitazione principale e relativa pertinenza.

### **Modalità di versamento**

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati utilizzando il modello F24, oppure, in alternativa, dall'1.12.2012 può essere utilizzato il bollettino postale approvato con il DM 23.11.2012.

### **Versamento mediante il modello F24**

Il versamento dell'IMU effettuato mediante il modello F24 permette di compensare l'imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi disponibili, nei limiti delle vigenti disposizioni.

I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti tramite il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche (F24 "online") e non possono quindi avvalersi del modello F24 cartaceo.

Il versamento dell'IMU può essere eseguito anche con il modello "F24 Semplificato".

Nel modello F24, i dati relativi al versamento dell'IMU devono essere evidenziati nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI".

Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, in ciascuna riga della suddetta sezione devono essere indicati, rispettivamente, i seguenti dati:

- nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune – composto da quattro caratteri – nel cui territorio sono ubicati gli immobili (ad esempio, Milano: F205; Roma: H501);
- nella casella "Ravv.", un segno di barratura se il pagamento è effettuato nell'ambito di un ravvedimento operoso, ex art. 13 del DLgs. 472/97, applicabile anche rispetto ai tributi locali in virtù dell'art. 16 del DLgs. 473/97. In tal caso, come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta, avendo cura di perfezionare il ravvedimento con distinto riferimento, rispettivamente, alla quota spettante allo Stato (nel caso sia ancora dovuta) e quella spettante al Comune; come si desume dalla circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, § 10.1, infatti, ogni quota di imposta (erariale e comunale) deve essere maggiorata dei relativi interessi e sanzioni;
- nella casella "Immob. variati", un segno di barratura se sono intervenute modifiche per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione IMU;
- nella casella "Acc.", un segno di barratura, se il pagamento si riferisce alla prima rata dell'IMU;
- nella casella "Saldo", un segno di barratura, se il pagamento si riferisce al saldo dell'IMU;
- nello spazio "Numero immobili", il numero dei beni immobili (massimo tre cifre) assoggettati all'imposta;
- nello spazio "codice tributo", il codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate, in funzione della tipologia immobiliare di riferimento e del destinatario (Stato o Comune) del versamento;
- nello spazio "Anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento (ad esempio "2013" per il versamento in scadenza il 24.1.2014). Qualora sia stata barrata la casella "Ravv.", occorre indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nello spazio "Importi a debito versati", l'importo a debito dovuto. Nel caso di detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze occorre indicare l'imposta al netto della stessa, il cui importo deve essere evidenziato nell'apposito spazio contraddistinto con la dicitura "detrazione".

#### **Codici tributo per il versamento dell'IMU**

Con la ris. 12.4.2012 n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU.

Si riportano di seguito i codici che potranno essere utilizzati per il versamento della "mini-IMU" entro il 24.1.2014, salvo diversa indicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Codice tributo	Descrizione
3912	IMU - Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
3913	IMU - Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3914	IMU - Imposta Municipale propria per i terreni - COMUNE

Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33, il codice tributo "3913" continua ad essere utilizzato in relazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale "D".

#### **Codici tributo per il versamento dell'IMU relativa agli immobili del gruppo catastale "D"**

A seguito delle novità apportate dalla L. 24.12.2012 n. 228, la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33 ha istituito i seguenti nuovi codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell'IMU per gli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale "D":

- "3925", denominato "IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";
- "3930", denominato "IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE".

#### **Versamento mediante bollettino postale**

Con il DM 23.11.2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'IMU.

Il bollettino è utilizzabile dall'1.12.2012, in aggiunta al modello F24, per tutte le tipologie di versamento riguardanti l'IMU e quindi anche per il versamento della "mini-IMU", in scadenza il 24.1.2014, salvo diverse indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

*Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 22/2013: Luisa Corso, Massimo Negro e Arianna Zeni.*